LEGGE DI BILANCIO E IMPATTO SULLE PENSIONI TRA PROROGHE, INCENTIVI ALLA PERMANENZA E PREVIDENZA COMPLEMENTARE.

scritto da goal | 14 Febbraio 2026



di Marialuisa De Cia*

Se ci si attendeva qualche novità rilevante che favorisse un accesso alla pensione meno lontano nel tempo, la Legge di Bilancio 2026, Legge 30 dicembre 2025 n. 199, ha disatteso le aspettative soprattutto dei boomer ormai prossimi alla pensione.

Molti i borbottii di malcontento per la mancata proroga di Opzione Donna e Quota 103 che, seppure oramai ridotti entrambi ad eccessi "di emergenza" in quanto poco appetibili o con requisiti estremamente stringenti, rimanevano tuttavia una possibilità di uscita dal mondo del lavoro prima dei classici accessi a pensione, in particolare, di vecchiaia o anticipata. Va detto, tuttavia, che Opzione Donna e Quota 103, esplicano ancora i loro effetti per chi aveva maturato il requisito di accesso entro il 31 dicembre 2025. Tra le "novità" introdotte dalla Legge di Bilancio sicuramente quella che fa più discutere è l'adeguamento delle speranze di vita, ma vediamo, punto per punto, che cosa il legislatore ci ha riservato.

1. **Adeguamento alla speranza di vita**

In materia di adeguamento alla speranza di vita dei requisiti di accesso a pensione, la Legge 199/2025 posticipa l'incremento, già previsto per il 1° gennaio 2027, che sarà

applicato solo nella misura di un mese ma limitatamente a quell'anno perché dal 1° gennaio 2028 è prevista la piena applicazione dell'adeguamento pari a 3 mesi complessivi. Quindi, in sintesi, dal 2027 le pensioni sia anticipate che di vecchiaia (salvo alcune eccezioni) decorreranno, rispetto al 2026, un mese più tardi nel 2027 e tre mesi più tardi dal 2028. Ne consegue che alla pensione di vecchiaia si potrà accedere con 67 anni e 1 mese di età nel 2027 e 67 anni e 3 mesi di età dal 2028 mentre per la pensione anticipata saranno necessari 41 anni e 11 mesi per le donne nel 2027 e 42 anni e 1 mese dal 2028, per gli uomini saranno richiesti nel 2027 42 anni e 11 mesi e nel 2028 43 anni e 1 mese. Tale meccanismo non si applicherà ai lavoratori addetti ad attività usuranti o gravose o ai lavoratori precoci per i quali rimangono confermati i precedenti requisiti di accesso. Parallelamente, per il personale delle Forze Armate e di Polizia, è previsto un incremento graduale dei requisiti: un mese nel 2028, uno nel 2029 e un terzo mese dal 2030.

2. **Proroga dell'APE Sociale**

La Legge di Bilancio proroga l'accesso all'APE Sociale al 31 dicembre 2026. Il sussidio è garantito ai soggetti che, al compimento di 63 anni e 5 mesi, si trovino in condizioni di svantaggio (disoccupati, caregiver, invalidi civili al 74% o addetti a mansioni gravose/usuranti) e abbiano maturato una anzianità contributiva (dai 30 ai 36 anni) prevista dalle norme di riferimento. Il requisito dell'anzianità contributiva per le donne si riduce di 12 mesi per ogni figlio fino a un massimo di 24 mesi in totale (Ape Sociale Donne). Resta confermato il regime di incumulabilità totale con redditi da lavoro dipendente o autonomo, con la sola eccezione del lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000,00 euro lordi annui.

3. **Maggiorazioni sociali per pensionati in condizioni di disagio**

Per i pensionati con redditi inferiori alle soglie stabilite

dalla legge, è stata incrementata la maggiorazione sociale prevista per i trattamenti minimi, portando l'incremento da E. 140,00 annui a E. 260,00 annui (E. 20,00 mensili).

4. **Lavoratori precoci e Lavori usuranti**

Sono stati ridotti, per entrambi gli accessi a pensione, i limiti di spesa per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato. Per lavoratori precoci si intendono coloro che hanno svolto attività lavorativa per almeno 12 mesi prima dei 19 anni di età, che abbiano contribuzione ante 01/01/1996 e che siano, alternativamente, disoccupati che da almeno tre anni abbiano concluso la percezione del trattamento di disoccupazione, soggetti con invalidità pari o superiore al 74%, caregiver (coloro che assistono persone con handicap in situazione di gravità), lavoratori addetti ad attività usuranti o gravose. È richiesta una contribuzione minima di 41 anni. Per accedere ad un trattamento di pensione anticipato per lavori usuranti, è richiesto lo svolgimento di attività particolarmente logoranti, quali lavoro notturno, conducenti di veicoli, ecc., per almeno 7 anni negli ultimi 10 o per metà della vita lavorativa.

5. **Incentivo al posticipo del pensionamento**

Per incentivare la permanenza in servizio, viene esteso al 2026 l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, che maturano i requisiti per la pensione anticipata (inclusa la c.d. Quota 103 o l'anzianità contributiva ordinaria) entro il 31 dicembre 2026. L'incentivo consiste nella rinuncia all'accredito contributivo della quota a carico del lavoratore (pari al 9,19% per la quasi generalità dei dipendenti), che viene corrisposta direttamente in busta paga dal datore di lavoro. Si ricorda che, a partire dal 2025, tali somme sono escluse dalla base imponibile IRPEF, incrementando il vantaggio fiscale per l'assicurato.

6. **Novità in materia di previdenza complementare**

Il legislatore, nell’ottica di favorire il cosiddetto secondo pilastro della previdenza, è intervenuto anche sulla previdenza complementare.

- **Deducibilità fiscale**: Dal periodo d’imposta 2026, il limite annuo di deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare passa da E. 5.164,57 a E. 5.300,00 euro.
- **Adesione automatica (Silenzio-Assenso):** Dal 1° luglio 2026, per i lavoratori del settore privato di prima assunzione (esclusi i domestici), opererà il meccanismo di adesione automatica alla forma pensionistica collettiva prevista dai contratti applicati ivi compresa la contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro e del lavoratore. Il lavoratore avrà 60 giorni per rinunciare alla adesione automatica e per scegliere se aderire ad un’altra forma di previdenza complementare mediante conferimento del TFR e, se previsto, della contribuzione integrativa, ovvero se mantenere in azienda il TFR.
- **Trasferimento posizione individuale**: il lavoratore che, dopo il periodo di permanenza minima ad un fondo di previdenza complementare di categoria (Fondo chiuso) trasferiva la propria posizione ad un altro fondo (Fondo aperto o Piano Individuale Pensionistico), non maturava il diritto alla contribuzione integrativa appannaggio esclusivo (salvo diversi accordi aziendali) del Fondo chiuso. Ora, con l’intervento della Legge di Bilancio, la contribuzione integrativa è portabile al nuovo fondo.
- **Stretta sull’accesso anticipato a pensione per contributivi puri**: La norma introdotta dalla Legge 30 dicembre 2024 n. 207 che consentiva l’utilizzo della rendita integrativa erogata dai fondi di previdenza complementare per il raggiungimento dell’importo soglia ai fini della maturazione del diritto alla pensione per i contributivi puri, è stata abrogata. Ne consegue che l’accesso a pensione, anticipata o di vecchiaia,

soggetto al requisito del reddito minimo per i lavoratori con anzianità contributiva dal 01/01/1996, non potrà più essere raggiunto utilizzando la rendita (RITA) derivante dalla previdenza complementare.

7. **Liquidazione TFS/TFR nel pubblico impiego**

Per i dipendenti pubblici, cambia la decorrenza prevista per la liquidazione dell'indennità di fine servizio, infatti, il termine non decorrerà più dalla cessazione del rapporto, ma dal momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto al pensionamento secondo i requisiti ordinari. Nota positiva riguarda le cessazioni per raggiungimento dei limiti di età o di servizio il cui termine dilatorio per il pagamento viene ridotto da 12 a 9 mesi a decorrere dal 1° gennaio 2027.

Nell'attesa di una riforma delle pensioni strutturale e più volte annunciata, ad oggi rimane solo la consapevolezza dell'intento dilatorio del legislatore e la volontà di incentivare le forme integrative.

**ODCEC Milano*